

N. 01525/2014 REG.PROV.CAU.
N. 04223/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4223 del 2014, proposto da:

Francesca Paola Sasso, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Sasso,
con domicilio eletto presso Antonio Sasso in Napoli, via Toledo, n.156;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del
Ministro p.t.;

Universita' degli Studi Federico II di Napoli, in persona del Rettore p.t.;

Universita' degli Studi di Palermo, in persona del Rettore p.t.;

nei confronti di

Gennaro Vitagliano, Stefano Lomonaco, Marco Meglio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della graduatoria nominale unica del concorso per l'ammissione al
corso di laurea magistrale, a ciclo unico, in Medicina e Chirurgia per
l'anno accademico 2014/2015 nella quale la ricorrente non risulta

ammessa al corso di laurea in questione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2014 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RILEVATO che:

- parte ricorrente impugna la graduatoria unica del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2014/15;
- occorre integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti inseriti nella graduatoria impugnata, mediante pubblici proclami, tenuto conto dell'elevato numero dei partecipanti alla selezione concorsuale;
- la notificazione per pubblici proclami è prevista dall'art. 41, comma 4, cod. proc. amm., nonché analiticamente disciplinata dall'art. 150 cod. proc. civ.;
- l'art. 52, comma 2, cod. proc. amm. stabilisce, inoltre, che *“il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ.”*;
- in considerazione dei margini di discrezionalità operativa riservati dall'art. 41, comma 5, cod. proc. amm. al giudice amministrativo, cui è

demandata la determinazione delle modalità di notifica, il successivo art. 52, comma 2, può applicarsi, ad avviso del Collegio, anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, consentendo di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito Internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

RITENUTO, pertanto, che il procedimento per la notifica per pubblici proclami può essere articolato secondo le modalità e nei termini seguenti:

- l'avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'amministrazione competente dovrà contenere le seguenti informazioni: a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) il numero di Registro Generale del procedimento; c) il nominativo della parte ricorrente; d) una sintesi dei motivi di ricorso; e) gli estremi dei provvedimenti impugnati; f) l'indicazione nominativa dei controinteressati inseriti nella graduatoria impugnata: in calce alla sintesi del ricorso dovrà essere riportato il seguente avviso: "La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Ottava Sezione del TAR Campania del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati";

- parte ricorrente dovrà, quindi, aver cura che l'avviso sia pubblicato sul sito internet dell'amministrazione con le modalità innanzi descritte nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dal termine predetto (30 gg); il ricorso integrato dall'avviso non dovrà essere comunque rimosso dal sito dell'amministrazione sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale;

CONSIDERATO che:

l'art. 65 comma 3 cod. proc. amm. consente al giudice amministrativo di disporre, anche d'ufficio, l'acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere che siano nella disponibilità della pubblica amministrazione.

RITENUTA la necessità, ai fini della decisione, di acquisire presso l'amministrazione intimata una relazione dettagliata di chiarimenti in ordine alle modalità di espletamento dei test di ammissione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia che chiarisca precisamente:

- 1) con quali modalità è stata effettuata l'identificazione dei candidati;
- 2) se le schede anagrafiche compilate dai candidati o le rispettive carte di identità siano state o meno tenute esposte sui banchi durante il corso dell'espletamento della prova;
- 3) se e quali informazioni riferite al candidato risultavano visibili per il tramite della finestra trasparente apposta sulla busta contenente il modulo risposte;
- 4) chi ha provveduto al ritiro delle buste anagrafiche e di quelle contenenti i moduli di risposta ai test, quali siano stati gli accorgimenti adottati per l'assemblaggio e la relativa conservazione;
- 5) se e in quale modo al termine della prova ed all'atto della consegna del materiale siano stati identificati i candidati;
- 6) se sussistano o meno le anomalie rappresentate in ricorso quanto ai quiz contrassegnati dai n.n. 24,26, 36 e 37.

- occorre altresì acquisire a cura dell' intimata amministrazione (MIUR – Università degli Studi “Federico II” di Napoli) copia dei verbali della commissione e delle sottocommissioni afferenti alla selezione concorsuale;

- gli atti richiesti saranno depositati entro e non oltre giorni 30 dalla

notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;

CONSIDERATO da ultimo che, ai sensi dell'art. 55 comma 10, le esigenze della ricorrente appaiono tutelabili adeguatamente attraverso la sollecita fissazione del giudizio nel merito per cui, tenuto conto dell'imminente avvio del corso di studio universitario, va accolta la domanda di sospensione cautelare ai fini dell'ammissione con riserva ed in sovrannumero;

che ricorrono giusti motivi per compensare le spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) ordina l'integrazione del contraddittorio con le modalità e nei termini di cui in motivazione;

ordina al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e all'Università degli Studi "Federico II" di Napoli di ottemperare all'incombente istruttorio nei termini di cui in motivazione;

accoglie la domanda di sospensione cautelare ai fini dell'ammissione con riserva, in sovrannumero;

spese cautelari compensate;

fissa l'udienza pubblica del 18.03.2015.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Ferdinando Minichini, Presidente

Renata Emma Ianigro, Consigliere, Estensore

Francesca Petrucciani, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)